



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

REGOLAMENTO WILLY

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI CHE ADOTTANO I CANI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE E RICOVERATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI ERCOLANO EMENDATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 18/06/2020.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1.1 La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati nel territorio del Comune di Ercolano, allo scopo di garantire il loro benessere, di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero permanente (canile convenzionato) che è causa anche di notevole aggravio economico per l'Amministrazione comunale. A tal proposito il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici a seguito dell'adozione definitiva da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale, in carico al comune, ospitati presso il canile convenzionato.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ADOZIONE E RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

2.1 Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Ercolano, ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

2.2 I privati, interessati ad ottenere l'adozione di un cane, sottoscriveranno l'apposito modello per l'affidamento, presso la struttura convenzionata.

2.3 Il cane adottato diverrà di proprietà dell'adottante e sarà così registrato all'anagrafe canina regionale.

2.4 Qualora interessati all'erogazione del contributo di cui al successivo art.3, i soggetti adottandi presenteranno, presso l'Ufficio Ecologia del Comune di Ercolano, apposita domanda di erogazione del contributo, redatta sul modello allegato (ALLEGATO 1).

2.5 La presentazione della domanda di contributo è subordinata all'affidamento in forma definitiva del cane adottato e alla conseguente iscrizione del cane in BDR (banca dati regionale degli animali d'affezione) in capo all'adottante.

ARTICOLO 3 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE

3.1 Il Comune di Ercolano, riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi a soggetti privati, ritiene di incentivarla con l'erogazione di un contributo economico ai soggetti adottanti.

3.2 Il contributo economico avrà durata sino al decesso del cane sarà spendibile a favore del cane per l'acquisto di prodotti alimentari, sanitari (ad es. trattamenti antiparassitari e farmaci), per prestazioni veterinarie, per lo svolgimento di corsi di addestramento, e verrà così definito e suddiviso secondo le seguenti modalità:

Per i cani randagi in custodia presso le strutture convenzionate, iscritti presso l'anagrafe canina ed in carico al Comune di Ercolano:

- € 500,00 dalla accettazione della domanda di cui al precedente articolo (1^a rata) trascorsi 12 mesi;
- € 500,00 (2^a /3^a/4^a e 5^a rata) a distanza di anni uno (1) dall'erogazione della precedente rata;
- Il contributo non verrà concesso, anche nella singola rata in caso di decesso del cane per qualsiasi causa, in caso di cessione dell'animale a terzi, il nuovo affidatario potrà avanzare richiesta di contributo;

3.3 L'erogazione delle successive rate/saldo del contributo sono subordinate:

a) al rilascio di una certificazione emessa da parte di un medico veterinario iscritto all'Albo professionale, sullo stato di benessere dell'animale affidato (adottato).

3.4 Il procedimento relativo all'erogazione del contributo economico conseguente all'adozione definitiva da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale è di competenza dell'Ufficio Ecologia del Comune di Ercolano.

3.5 L'erogazione dei benefici economici cessa con la morte del cane affidato fatte salve le somme già erogate a titolo di acconto e maturate alla data di decesso del cane.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO

4.1 I soggetti residenti e non residenti, nel Comune di Ercolano, disponibili all'adozione di un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno chiedere l'iscrizione nei registri dell'anagrafe canina (BDR).

4.2 In caso di coincidenza di richieste di adozione del medesimo cane randagio verrà data priorità ai cittadini residenti nel comune di Ercolano.

ARTICOLO 5 - ADOZIONE

5.1 Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Ercolano, ospitati presso il canile convenzionato

potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

a) compimento del 18° anno di età, ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell'esercente la patria potestà, come previsto dalla normativa vigente;

b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni ed in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza dell'animale assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

c) assenza, a carico del soggetto adottante, di condanne penali per malgoverno e/o maltrattamenti ad animali;

d) consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici ed agli organi competenti per territorio allo scopo di accertare il corretto stato di custodia/mantenimento dell'animale.

5.2 Alla definizione dell'affidamento/adozione, sarà cura del canile convenzionato, trasmettere gli atti della relativi all'iscrizione ove l'adottando non provveda direttamente all'iscrizione **nei registri dell'anagrafe canina (BDR)**.

5.3 In ogni caso, dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane copia del presente Regolamento. In seguito all'affidamento / adozione definitivo, l'affidatario che intenda richiedere il contributo economico di cui all'art. 3 presenterà presso il protocollo del Comune di Ercolano – Settore Servizi Tecnici - Ufficio Ecologia la domanda di contributo redatta sul modello allegato al presente atto . (ALLEGATO 1).

5.4 Uno stesso soggetto potrà adottare sino ad una massimo di numero 3 (tre) cani, ad eccezione delle associazioni animaliste.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI VERSO L'ANIMALE

6.0 L'amministrazione si impegna ad individuare le giuste competenze per accompagnare le adozioni presso le famiglie attraverso comportamentisti ed istruttori che legheranno le caratteristiche del cane a quelle dell'adottando senza oneri a carico dell'Amministrazione

6.1 L'adottante si impegna a mantenere il cane adottato in buone condizioni presso la propria residenza o altro luogo indicato nell'Allegato 1 o successivamente comunicato in caso di variazione e a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio Ecologia oltre alla segnalazione al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.

6.2 L'Adottante si impegna in particolare nei confronti dell'animale:

a) a trattarlo amorevolmente, assicurandogli un'equilibrata e serena vita in famiglia, provvedendo che non scappi o venga perso, corredandolo di facili segni di riconoscimento in aggiunta al microchip previsto per legge (es. collare in cuoio con scritto il numero di telefono del proprietario);

b) a ricoverare il cane in ambiente appropriato e, in caso di ricovero all'esterno dell'abitazione, a

fornirgli una cuccia ben coibentata e protetta dalle intemperie;

c) a mantenere in buone condizioni igieniche lo spazio a sua disposizione, a eseguire la pulizia igienica del cane e a sottoporlo al trattamento antiparassitario al bisogno;

d) a procurargli quotidianamente acqua fresca, cibo e cure secondo le sue naturali esigenze e le indicazioni che verranno date al momento della consegna;

e) ad evitarne al massimo la detenzione a catena o in box, in tali casi permettergli comunque una libera deambulazione possibilmente per almeno due volte al giorno di almeno mezzora ciascuna;

f) a evitare che possa vagare senza controllo e munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni qualora il cane venga portato su aree pubbliche;

g) a non causargli dolore o sofferenze psicologiche, evitando che altri possano farlo;

h) a effettuare le vaccinazioni periodiche suggerite al momento dell'adozione e farle annotare nell'apposito libretto;

i) a farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il cane mostri sintomi di malattia e comunque almeno una volta all'anno per controllarne lo stato di salute;

j) a effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;

k) ad effettuare un rigoroso controllo delle nascite, evitando assolutamente gravidanze e cucciolate. Se non già provveduto, è vivamente consigliato di provvedere alla sterilizzazione chirurgica totale delle femmine adottate, non appena raggiunta la fertilità ed in buono stato di salute, presso un ambulatorio veterinario attrezzato.

6.3 Si impegna altresì a far visionare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli predisposti dal Comune di Ercolano. A tal proposito l'Ufficio Ecologia in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, anche senza alcun preavviso, potrà periodicamente effettuare e/o disporre controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato dell'ASL U.O.Vet di appartenenza. In ogni caso il soggetto adottante (nuovo proprietario del cane) sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 7 - VERIFICHE E SANZIONI

7.1 Per i cani ricoverati nel canile convenzionato, il responsabile della struttura comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del soggetto a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Ercolano, trasmettendone la relativa scheda di affido.

7.2 Nel caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente

l'adozione e il contributo, disponendo il ricovero del cane presso la struttura.

7.3 L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente (e comunque entro 2 giorni) il Comune di Ercolano per gli accertamenti di rito.

7.4 Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

7.5 In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'ente entro e non oltre le 24h, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere una nuova domanda di erogazione del contributo e denunciare presso ASL competente la nuova proprietà del cane .

7.6 In caso di cambio residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Ercolano del nuovo domicilio e del Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale in cui è ubicato.

7.7 Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza, anche dopo il termine dell'erogazione del contributo (5 anni) dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa comunicazione all'ufficio comunale preposto, o in altri casi gravi, ad inoltrare al medesimo 'ufficio la documentazione giustificativa ai sensi della LR 3 del 11/04/2019 art. 9;

ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ PER L'ADOZIONE

8.1 Il Comune di Ercolano adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web, manifestazioni, ecc...) per pubblicizzare l'affidamento dei cani ricoverati a proprio carico.

8.2 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 9 - RINVIO

9.1 Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione nelle leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

9.2 Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, emendato con delibera di C.C. n. 10 del 18/06/2020, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla esecutività della prefata delibera del Consiglio Comunale.